

OSSERVATORIO ESG

di Andrea Gasperini
Responsabile Area Sostenibilità

20 Marzo 2017 / 21

andrea.gasperini@aiaf.it



Standard setter per l'analisi finanziaria

AMBIENTE, SOCIETÀ E LAVORO: ECCO COSA I GRANDI DEVONO DIRE

Il 25 gennaio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 254/2016, che richiede agli Enti di Interesse Pubblico (EIP) ed i Gruppi di grandi dimensioni di comunicare informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità ([Osservatorio ESG 12/01/2017](#)). Si tratta della legge di recepimento della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo sulle cosiddette Non Financial Information.

A Milano in data 10 Marzo 2017 [ASSOSEF](#), [Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza](#) e [NIBR](#) hanno organizzato il convegno [D.Lgs. n. 254/2016 Non Financial Information - Prime riflessioni](#) il cui obiettivo è stato quello di presentare ed elaborare i commenti e le considerazioni sul provvedimento da parte di un panel di autorevoli relatori portatori di visioni differenti ed informare su come il mondo delle imprese sta inserendo l'applicazione delle Non Financial Information all'interno dei suoi schemi culturali e dei suoi modelli operativi e quindi sulle prospettive che si aprono per il futuro. Di seguito viene riportata una sintesi degli interventi che sono stati fatti.

Saluti istituzionali

- **Vittorio Biondi** Direttore Competitività territoriale, Ambiente ed Energia ASSOLOMBARDA. Informazioni qualificate e tempestive tra imprese e interlocutori esterni non possono essere solo quelle richieste dal Codice Civile ma devono essere molto più ampie. La responsabilità delle imprese di creare valore comporta anche la capacità di comunicare in modo sistematico informazioni di carattere non finanziario che devono essere utili ed utilizzabili. Gli obblighi previsti dal D.Lgs. 254/2016 riguardano attualmente solo un numero circoscritto di aziende ma potrebbero gradualmente estendersi anche ad imprese con dimensioni minori e tra le tematiche sfidanti che devono essere trattate in modo integrato vi sono quelle ambientali, il clima ed i rapporti con i mercati finanziari.
- **Marco Fedeli** Presidente ASSOSEF, GBES Green Business Executive School e Managing Director GLOBIZ. Il D.Lgs. 254/2016 è una legge piuttosto interessante in quanto si passa da una fase volontaristica ad una fase regolamentata prevalentemente rivolta al mondo bancario e assicurativo e alle imprese di maggiori dimensioni tuttavia è un fatto

ineludibile anche il progressivo coinvolgimento di imprese di minori dimensioni.

Le buone pratiche di responsabilità sociale hanno imposto al legislatore di dare una regolamentazione anche a questi temi ma le società italiane sono pronte ad ottemperare a questi obblighi?

Secondo una recente ricerca condotta su un campione di 134 società con un numero di dipendenti mediamente superiore a 500 quotate alla Borsa Valori di Milano denominata "[Ricerca su Bilanci di Sostenibilità e recepimento Direttiva 2014/95/UE](#)" coordinata dal professor Andrea Venturelli del Dipartimento di Scienze dell'Economia dell'Università del Salento solo il 40% delle imprese del campione analizzato è sufficientemente attrezzato ed è quindi necessaria una accelerazione per le altre imprese che dovranno adeguarsi nel corso dell'anno 2017 al contenuto della direttiva. La legge pone in primo piano tematiche quali quelle del confronto delle performance e lascia una certa libertà nella scelta degli standard da adottare, prevede una serie di sanzioni e controlli che sono demandati alla Consob ed incoraggia le imprese ad utilizzare forme di rendicontazione volontaria. Importante è una interazione con il D.Lgs 231/2001, le disposizioni sulla qualità, le esistenti forme di reporting, tra istituzioni e i Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite.

Obiettivo della legge è quello di richiedere una comunicazione trasparente alle imprese anche sui temi ambientali e sociali ed importante è il concetto di creazione del valore per il quale è necessario un sistema di rendicontazione integrato.

Interventi della CONSOB e del MEF

- **Silvana Anchino** Responsabile dell'Ufficio Vigilanza Istituzionale Emittenti CONSOB. Due aspetti degni di rilievo sono l'articolo 7 "[Dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi](#)" che consente alle imprese che non rientrano negli obblighi legislativi comunque di presentare volontariamente una dichiarazione di carattere non finanziario conforme e l'articolo 8 "[Sanzioni](#)" il quale prevede che eventuali sanzioni variabili da Euro 50.000,00= ad Euro

150.000,00=, ridotte della metà, si applicano anche agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo se è depositata presso il registro delle imprese una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario di cui è attestata la conformità ai sensi dell'articolo 7 contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nella quale risultano omessi fatti materiali rilevanti. L'articolo 9 "Poteri e coordinamento tra le Autorità" riprende i poteri che già la Consob ha ex articolo 115 "Comunicazioni alla Consob" disciplinati dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e verrà quindi avviata una consultazione pubblica per tradurre in pratica questi poteri con riferimento anche agli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario ed è prevista la necessità di un confronto con Banca d'Italia e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Con riferimento alle stime e valutazioni che sono state fatte in bilancio la Consob può chiedere degli incontri con le società per comprendere anche gli aspetti di governance ed ha un potere ispettivo al quale farà ricorso solo in casi di mancata collaborazione ed i temi affrontati sono molto complessi. In caso di dichiarazione incompleta e non conforme la Consob può richiedere le necessarie modifiche o integrazioni, fissare il termine per l'adeguamento ed in caso di mancato adattamento si applicano le sanzioni indicate all'articolo 8. Le informazioni verranno acquisite tramite il registro delle imprese, il sito internet ed un flusso informativo più strutturato che dovrà essere inviato alla Consob e verrà disciplinato prestando attenzione a ridurre al minimo ulteriori oneri a carico delle imprese. Punto centrale è il ruolo delle società di revisione che devono esprimere un giudizio sulla conformità delle informazioni e all'articolo 9.c è prevista l'attività di disciplina da parte della Consob dei principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori ed anche in questo caso si potrebbe attivare la richiesta di un flusso informativo.

- **Gian Paolo Ruggiero** Dirigente Ufficio IV Direzione IV dipartimento del tesoro Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha coordinato entrambe le consultazioni pubbliche che sono state fatte dal MEF nell'anno 2016. Il D.Lgs. 254/2016 deve essere considerato come una grande opportunità ed è un errore interpretarlo come un semplice adempimento burocratico ed amministrativo che comporta ulteriori oneri a carico delle imprese in quanto è concessa anche una certa flessibilità di rendicontazione nella scelta degli standard cui fare riferimento.

E' nello stesso interesse delle imprese seguire la disciplina del D.Lgs 254/2016 e comunicare opportunità e rischi non sempre facilmente apprezzabili dal punto di vista finanziario ma che possono avere significativi impatti sul medio / lungo termine.

In Italia spesso si usano le leggi per promuovere le buone pratiche e l'adozione di comportamenti desiderabili e corretti, le leggi consentono tuttavia di definire solo le cornici ed eventualmente le sanzioni. Le buone pratiche devono emergere in modo spontaneo in quanto è nell'interesse di chi comunica dire che cosa ha fatto e il D.Lgs. 254/2016 aiuta ad

innalzare la reputazione e non deve essere visto come un aggravio di ulteriori oneri amministrativi.

Con riferimento al ruolo delle società di revisione è stata fatta una scelta coraggiosa da parte del legislatore per garantire che le informazioni siano credibili ed affidabili ad esempio per dati come le emissioni di carbonio le società di revisione possono attestare che i dati sono coerenti e la metodologia di determinazione è affidabile ma non garantire al 100% la veridicità del dato stesso.

In assenza di uno standard di rendicontazione è difficile la comparabilità delle dichiarazioni di carattere non finanziario delle imprese e la stessa scelta da parte delle imprese di uno standard è una condizione necessaria ma non sufficiente, spesso i diversi standard utilizzati sono in competizione fra di loro alcuni sono molto più articolati e specifici di altri ed è attesa quindi una loro evoluzione e le imprese faranno una scelta individuando quello ritenuto migliore per le loro esigenze.

Le imprese devono rendicontare solo le informazioni rilevanti per la loro attività che consentono di comprendere quale è il loro modello di business.

Con riferimento all'articolo 7 il legislatore ha lasciato la facoltà alle imprese che non rientrano negli obblighi di fornire comunque informazioni di carattere non finanziario in modo volontario e solo in determinate situazioni possono derogare all'attività di controllo che deve comunque assicurare che la rendicontazione è fatta in modo corretto e non è uno spot pubblicitario.

Tavola rotonda

Moderatore: **Paolo Mazzanti**, Direttore ASKNEWS

- **Patrizia Michela Giangualiano** Membro del Consiglio di Sorveglianza di UBIBANCA. Le performance aziendali legate agli impatti ambientali e alle relazioni con la società sono diventate un'importante misura della capacità nel loro complesso di operare in modo efficace. La sostenibilità del business ha un impatto sulla redditività e le tematiche devono essere trattate in modo strutturato ed i dati devono essere rilevati mediante processi e metodologie ben definite. Qualunque norma aiuta a riflettere e a confrontarsi ed importante è il ruolo del vertice aziendale che deve porre attenzione anche ai segnali che arrivano dalla base. L'informativa non finanziaria, anche alla luce della nuova normativa, deve essere considerata un elemento integrativo delle informazioni strategiche e finanziarie al fine di valutare un'azienda e comprenderne le prospettive future. Non è più possibile lavorare in Silos e le performance aziendali sono sempre più legate agli impatti ambientali e sociali e le informazioni minime richieste all'articolo 3 "Dichiarazione individuale di carattere non finanziario" del D.Lgs. 254/2016 sono qualificanti ai fini della sostenibilità del proprio business e quindi della redditività e tutte le informazioni di carattere non finanziario devono essere integrate con le altre informazioni che vengono comunicate all'esterno.

Slide presentate: - [Opportunità o complicati adempimenti? Stato dell'arte e prospettive applicative](#)

- **Alessandro Bielli e Ruggiero Colonna Romano** Ufficio Finanza d'Impresa – Area Credito e Finanza e Unità Ambiente Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza. Sono stati presentati Risk Tool e Bancopass che sono un insieme di strumenti e servizi gratuiti che Assolombarda mette a disposizione e consentono di gestire meglio lo sviluppo delle aziende e la relazione con le banche e altri finanziatori mediante la redazione di un documento in cui viene presentata la storia dell'azienda, le sue qualità e le sue prospettive adottando un linguaggio che risulta omogeneo e facilmente comprensibile a tutti gli stakeholder. Slide presentate Alessandro Bielli: - [Identificare i rischi ambientali con il RiskTool Assolombarda](#) Slide presentate Ruggiero Colonna Romano: - [Bancopass](#)

- **Piermarco Barzaghi** Responsabile Gruppo di ricerca Assurance Non Financial Information ASSIREVI. Assirevi ha svolto un ruolo di collaborazione attivo con il MEF e viene precisato che 1) la dichiarazione di carattere non finanziario non è il bilancio di sostenibilità 2) la dichiarazione di carattere non finanziario integrata con il Bilancio Finanziario non rappresenta il bilancio di sostenibilità.

Il revisore esprime un giudizio di conformità sulle informazioni di carattere non finanziario che devono essere altrettanto rigorose quanto quelle finanziarie ed il rischio reputazionale è molto elevato, i temi che devono essere affrontati sono molto delicati ed importante è avere una grande sensibilità ma in azienda chi è competente a fornire queste informazioni?

Il dirigente preposto potrebbe avere queste competenze ed è fondamentale stabilire chi ha la responsabilità interna e definire le politiche aziendali con riferimento agli ambiti di applicazione del D.Lgs. 254/2016.

Con riferimento alla tempistica per acquisire i dati sulle informazioni di carattere non finanziario è necessario vi sia un processo interno in azienda che supporta le decisioni aziendali.

Importante è la comparabilità dei dati e la definizione delle politiche aziendali.

Benchmark fra le informazioni di carattere non finanziario comunicate da aziende che operano in settori diversi sono impossibili da fare e forse è più agevole per le aziende che operano nel settore bancario ed energy.

- **Manuela Baudana** Responsabile CSR A2A. A2A - la più grande multiutility in italiana che eroga servizi pubblici essenziali nei settori energia, ambiente, smart city, reti, calore e servizi e acqua - presta attenzione agli strumenti per la rendicontazione degli impatti ambientali e sociali fin dall'anno 2008.

Il Consiglio di Amministrazione di A2A ha deliberato nel novembre 2015 l'avvio di un programma di sviluppo delle attività di Corporate Social Responsibility in linea con le migliori pratiche internazionali. Tra gli obiettivi principali del

programma è prevista l'elaborazione di una Politica di Sostenibilità del Gruppo e la definizione di un Piano di Sostenibilità, che prevede obiettivi quantificabili in un orizzonte temporale coerente con il Piano Industriale, fino all'anno 2020. Questi due strumenti sono sviluppati partendo dai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) al 2030 delle Nazioni Unite che rispondono in modo adeguato alle esigenze più stringenti verso un futuro improntato sui principi di equità, inclusione e crescita nei limiti delle risorse del Pianeta e i cui contenuti sono stati declinati nei quattro macro trend che caratterizzano il settore: Economia Circolare, Processo di decarbonizzazione, Smartness nelle reti ed i servizi e People Innovation. Nell'anno 2016 vi è stata una evoluzione dal Bilancio di Sostenibilità al Report Integrato attraverso miglioramenti di metodo (integrazione, connettività, materialità e sinteticità) e di merito (Business model, performance, perimetro, strategie e prospettive).

Si evidenzia un disallineamento con il perimetro di rendicontazione imposto dal D.Lgs. 254/2016 ed è quindi prevista la predisposizione di un Report Integrato conforme al framework di IIRC e dei documenti supplementari che vengono utilizzati per coprire le linee guida GRI G4. Slide presentate: - [Creazione di Valore e informazioni non finanziarie: Quali prospettive?](#)

- **Sebastiano Saralli** Amministratore Unico Willchip International. La società Willchip International, produce buste autoadesive per documenti, nel suo bilancio spiega la soddisfazione dei clienti e dei fornitori e la disponibilità degli istituti di credito a concedere finanziamenti. La rendicontazione delle informazioni di carattere non finanziario è vista come una opportunità.

- **Laura Girella** Regional Lead Italy IIRC. Ha descritto il framework internazionale <IR> di IIRC secondo il quale la Direttiva sulle non-financial information e la sua adozione rappresentano un'importante tessera del mosaico del nuovo corporate reporting, costituisce più di un obbligo di comunicazione e dovrebbe consentire ed incoraggiare le imprese a rivalutare il rapporto tra strategia aziendale, risorse e relazioni con gli stakeholders.

Tra le principali iniziative "non-finanziarie" a livello internazionale vengono citate quelle di WICI (Wici Intangibles Reporting Framework – WIRF), il CDSB (EU Non-Financial Reporting Directive – how companies make the most out of it), il GRI (Forging path to integrated reporting), CLGir 2017, LSEG (ESG Reporting Guidelines) ed importante è trovare una convergenza tra tutte queste iniziative funzionale a dare un contributo agli SDGs.

Slide presentate: - [Report Integrato e D.Lgs. n. 254/2016: alcuni aggiornamenti in chiave internazionale](#)

- **Sara Lovisolo** Group Sustainability Manager London Stock Exchange Group. Le linee guida del LSEG "Your guide to ESG reporting" hanno la finalità di individuare i benefici attribuibili ai vari sistemi di reporting con una vision focalizzata sugli investitori e di spiegare le varie tematiche

ESG ([Osservatorio ESG 13/2/2017](#)). Tali linee guida rimandano alla Task force on climate related financial disclosure (TCFD) del Financial Stability Board (FSB) per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sul clima.

Con riferimento alle informazioni di carattere non finanziario importante è la comparabilità nel tempo e tra le diverse società e si deve fare riferimento a standard rilevanti che vengono indicati nella guida. Altrettanto importante è il tema della materialità e vengono indicate otto priorità di reporting tra le quali particolare attenzione deve essere posta alla terza dove viene indicato che i dati devono essere "investment grade" ossia devono essere completi, coerenti, attendibili, comparabili e trasparenti; la quarta riferita ai Global Frameworks dove gli emittenti, anche quelli più esperti, devono affrontare la sfida di individuare gli indicatori e gli standard ritenuti maggiormente rilevanti dagli investitori e la sesta riferita ai Regolamenti e la Comunicazione agli investitori.

Slide presentate: - [Le linee guida di Borsa Italiana al reporting ESG volontario](#)

Slide presentate: - [Qualche considerazione di sintesi e di scenario](#)

Conclusioni

- Stefano Zambon Segretario Generale NIBR, Global Chairman WICI e professore ordinario di Economia Aziendale presso l'Università di Ferrara. Le informazioni di carattere non finanziario non sono solo quelle di sostenibilità e si va verso una convergenza tra i modelli di reporting. Anche in termini di governance complessiva queste informazioni non sono banali alcune aziende sono già molto rodute e non sarà un problema comunicare anche questo tipo di informazioni ma per altre che non hanno una adeguata cultura sarà molto impegnativo e quella che sembra una nuova informazione diventa in realtà un importante fattore di cambiamento gestionale e di governance complessiva. Con riferimento ai destinatari del D.Lgs. 254/2016 temi ai quali deve essere prestata attenzione sono un atteggiamento interno o esterno, il modello di riferimento è quello proposto dal GRI piuttosto che quello di IIRC? l'identificazione dei KPIs e la definizione del perimetro di rendicontazione che non è semplicemente quello del bilancio consolidato, l'integrazione con altri modelli direzionali (qualità, controllo e remunerazione manageriale), la necessità da parte del Board di governare anche tematiche ESG e non finanziarie, ed in termini di governance devono essere istituiti comitati specifici per la supervisione e gestione della sostenibilità. Viene richiamato il legame esplicito che vi è con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2001 con particolare riferimento al modello organizzativo (reati ambientali), secondo vari standard / framework di riferimento (GRI, ISO, <IR>, ...) le informazioni possono essere allargate alla filiera e all'indotto coinvolgendo quindi potenzialmente anche gruppi non quotati e imprese di piccole-medie dimensioni, connessioni con il rating etico ed il rating d'impresa, considerazioni per il settore pubblico riguardano la richiesta di informazioni inerenti il rispetto ambientale e dei diritti sociali, svariati bandi di gara di appalti pubblici richiedono di presentare da parte delle imprese del Bilancio Sociale. Il D.Lgs. 254/2016 non deve essere, quindi, inteso come un ulteriore e gravoso adempimento ma è una legge con finalità educative e deve essere interpretata come un motore di evoluzione utile e positivo.